

NA



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

Allegato: 1

OGGETTO: Decreto del Ministro della difesa 17 febbraio 2016, concernente i criteri generali per l'attribuzione dei compensi del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare. Anno 2016.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I Reparto Personale – Ufficio trattamento economico

R O M A

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Riferimento fg. n. M_D SSMD REG2016 0015584 in data 4 febbraio 2016.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^


S'invia, in allegato, copia conforme del decreto in oggetto, che per il momento non è stato inoltrato, per l'apposizione del "visto", all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, perché non contiene impegni di spesa. Sarà cura di questo Ufficio inoltrarlo successivamente insieme con il decreto contenente le misure sui compensi.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. D. CC. Paolo ROMANO)

Per estensione:

Gabinetto del Ministro - Ufficio personale militare

SEDE



Il Ministro della Difesa

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 5, concernente il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, individua le modalità per il relativo finanziamento ed al comma 2 lettera b) indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 5, concernente il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2009;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2008-2009, e, in particolare, l'articolo 5, concernente il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali;
- RITENUTO di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2016, nonché di determinare i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle relative risorse, a norma del comma 6 del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- ACCERTATA l'avvenuta informazione alle rappresentanze militari, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
- VISTA la delibera n. 28/XI del 1° dicembre 2015 con cui il Consiglio Centrale di Rappresentanza del Comparto Difesa esprime il parere in ordine ai criteri, alle condizioni di servizio e di impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2016;
- RITENUTO di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità disagiate;

UFFICIO LEGISLATIVO
MINISTERO DELLA DIFESA

RITENUTO di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi;

RITENUTO di dover fronteggiare particolari situazioni di servizio;

VISTA la proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2016 sono destinate al personale dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti a quello di tenente colonnello o capitano di fregata, con esclusione dei dirigenti e dei volontari di truppa e degli allievi in formazione di base non in servizio permanente.

Articolo 2

(Criteri di attribuzione)

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non ha riportato nel corso dell'anno 2016 una sospensione precauzionale dall'impiego, una sanzione disciplinare di stato o la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore, è attribuito un compenso giornaliero lordo rapportato al grado rivestito per ogni giornata di servizio prestato nel corso dell'anno 2016.

2. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1 venga meno a seguito di una decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, è corrisposto il compenso di spettanza per le giornate di servizio prestato nell'anno 2016.

3. Per il computo del periodo di servizio non inferiore a 180 giorni sono valutati utilmente solo i giorni di:

- a) effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare;
- b) assenza per recupero compensativo di servizio precedentemente prestato;
- c) licenza ordinaria fruiti durante l'anno 2016;
- d) assenza per le festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Articolo 3


(Produttività collettiva - anno 2016)

1. La misura lorda del compenso giornaliero, dovuta al personale individuato all'articolo 1 in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, che ha prestato servizio nell'anno 2016, per un periodo pari o superiore a 180 giorni, è determinata con successivo decreto.

Articolo 4

(Particolari situazioni di servizio - anno 2016)

1. Al personale di cui all'articolo 1, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata tabella 1, compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, una maggiorazione pari al 35 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 3, per le sole giornate di servizio prestate presso le predette strutture.



Articolo 5

(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, al personale di cui all'articolo 1 che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni, compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso di cui all'articolo 3 per ogni giorno di servizio prestato nell'anno 2016.
2. Tale maggiorazione, con i medesimi criteri, si applica anche al personale in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata tabella 1 e viene calcolata sul compenso giornaliero di cui all'articolo 3.

Articolo 6

(Riduzioni)

1. Al personale di cui all'articolo 1 che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 180 giorni ed uguale o superiore a 135 giorni nell'anno 2016, i compensi di cui agli articoli 3 e 4 sono ridotti del 25 per cento.
2. Al personale di cui all'articolo 1 che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 135 giorni ed uguale o maggiore a 90 giorni nell'anno 2016, i compensi di cui agli articoli 3 e 4 sono ridotti del 50 per cento.
3. Al personale di cui all'articolo 1 che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 90 giorni nell'anno 2016, i compensi di cui agli articoli 3 e 4 sono ridotti del 75 per cento.
4. Le stesse riduzioni operano sulla maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3.

Articolo 7


(Casi particolari)

1. Agli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2016 è riconosciuto il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli 3 e 4 per le sole giornate di servizio prestato nel grado di tenente colonnello, escluse quelle comprese nella decorrenza amministrativa della promozione, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.
2. Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo dei compensi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.
3. Ai graduati in servizio permanente, in possesso di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni, compete una maggiorazione del compenso giornaliero di cui all'articolo 3 da determinarsi con successivo decreto. Tale maggiorazione non compete in caso di avvio della concertazione economica nell'anno 2016.

Articolo 8

(Personale turnista)

1. Al solo personale turnista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 3, per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dall'articolazione del turno. In caso di prestazioni lavorative superiori alle otto ore, i periodi in eccesso devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, un'intera giornata di servizio effettivo.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, commi 1 e 3, del presente decreto.



Articolo 9
(Casi di esclusione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non trovano applicazione nei confronti del personale:
 - a) inviato in missione all'estero ai sensi dell'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 10
(Aspetti finanziari)

2. Si applica il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".



Articolo 11
(Norma finale)

1. L'allegata tabella 1 fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, **17 FEB. 2016**

IL MINISTRO DELLA DIFESA



MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA

Uffici di diretta collaborazione

Organi/uffici/enti
Uffici di cui all'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Stato maggiore della difesa

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, ufficio amministrazione, comando caserma Nazario Sauro e comando caserma De Cicco)
Centro alti studi difesa
Comando operativo di vertice interforze
Comando operativo forze speciali

Stato maggiore dell'Esercito

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie)
Segreteria permanente della Commissione Avanzamento Ufficiali (vertice, superiore e ordinaria)
Commissione Valutazione Avanzamento Sottufficiali
Commissione Valutazione per i graduati
Comando Logistico dell'Esercito
Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito

Stato maggiore della Marina

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie)
Direzione impiego personale Marina Militare (già Ufficio generale del personale)
Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa
Ispettorato di sanità Marina militare
Ufficio Ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM)
Commissione di vertice
Commissione superiore di avanzamento
Commissione ordinaria di avanzamento
Commissione di avanzamento sottufficiali e truppa
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Il Ministro della Difesa

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 350UXC0098

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
CORPO SEGRETERIA
MILITARE
Antonio D'Antonio

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
Per copia conforme
CORPO SEGRETERIA
MILITARE
Antonio D'Antonio


Stato maggiore dell'Aeronautica

Organi/uffici/enti
Stato maggiore dell'Aeronautica (reparti, uffici, segreterie)
Ufficio generale del Capo di SMA
Direzione per l'impiego del personale militare
Ufficio Generale di Coordinamento delle Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ufficio generale per l'innovazione manageriale
Ufficio generale per la comunicazione
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M.
Ufficio generale Consulenza e Affari Giuridici dell'AM
Istituto superiore per la sicurezza del volo
Ispettorato per la Sicurezza del volo
Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
Ufficio del generale del ruolo delle armi
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
Segreteria permanente commissione superiore di avanzamento
Commissione ordinaria di avanzamento ufficiali
Segreteria permanente commissione ordinaria avanzamento
Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati dell'Aeronautica Militare
Ufficio di supporto alla Commissione permanente avanzamento sottufficiali e graduati dell'Aeronautica Militare
Comando logistico: alto comando, fino al livello di divisione/servizio, inclusi gli uffici direttamente dipendenti dall'alto comandante ¹

Segretariato generale della difesa/DNA e organi centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa

Organi/uffici/enti
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie)
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della previdenza militare e della leva
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Direzione degli armamenti terrestri
Direzione degli armamenti navali
Direzione degli armamenti aeronautici
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Direzione dei lavori e del demanio
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO



¹ Alle articolazioni destinatarie dell'indennità di "supercampagna" non si applica l'articolo 4, comma 1.

TABELLA COMPARATIVA CRITERI FESI 2015/2016

	ANNO 2015	ANNO 2016	COMMENTI
DESTINATARI (art. 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Militari in SPE dal grado di SC. 3[^] cl. al grado di C.F. - Allievi in formazione in servizio presso gli Istituti di Formazione Militare, ma già precedentemente in spe in quanto provenienti da carriere diverse 	Militari in SPE dal grado di SC. 3 [^] cl. al grado di C.F. (sono ESCLUSI i dirigenti, i volontari di truppa e gli allievi in formazione di base non in SPE)	
VALUTAZIONE CARATTERISTICA (art. 2, comma 1)	Aver riportato come ultima valutazione almeno la qualifica di "superiore alla media"	Aver riportato come ultima valutazione almeno la qualifica di "superiore alla media"	N.N.
PROFILO DISCIPLINARE (art. 2, comma 2)	Non aver riportato la sanzione disciplinare di corpo della "consegna di rigore"	<ul style="list-style-type: none"> - Non aver riportato: <ul style="list-style-type: none"> • sospensione precauzionale dall'impiego; • sanzione disciplinare di stato; • sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore 	Se uno dei motivi ostativi viene meno a seguito di una decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha originato la sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, il compenso spetta per le giornate di servizio prestato nel 2016.
COMPUTO DEI PERIODI DI SERVIZIO NON INFERIORE A 180 GIORNI (art. 2, comma 3)	Valutati utili: <ul style="list-style-type: none"> - Licenza Ordinaria - L. 937/77 - Periodi per msn operative o addestrative fuori sede - Astensione obbligatoria per parto - C.d. "gravidanza a rischio" 	Valutati utili: <ul style="list-style-type: none"> - Giorni di effettiva presenza in servizio nel corso dell'anno solare; - Assenza per recupero compensativo per servizio precedentemente prestato; - Licenza Ordinaria fruita nel corso del 2016; - Assenza per L. 937/77 	Nel nuovo decreto non saranno conteggiati i periodi di assenza per : <ul style="list-style-type: none"> • astensione obbligatoria per parto; • astensione per c.d. "gravidanza a rischio".
MISURA DEL COMPENSO (art. 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Annuo lorda per il personale che ha prestato servizio per almeno sei mesi nel 2015; - L'indennità è corrisposta in funzione del grado rivestito al 31.12.2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Giornaliera lorda per il personale che ha prestato servizio per almeno 180 giorni nel 2016; - È attribuito un compenso giornaliero lordo rapportato al grado rivestito 	<ul style="list-style-type: none"> - Il compenso verrà corrisposto in base alle giornate di effettiva presenza. - Il compenso è determinato giornalmente in base al grado rivestito
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA (art. 4)	La misura del compenso è determinata con apposita tabella maggiorata per tutti i gradi, rispetto a quella prevista per gli altri Organismi	La misura è pari ad una maggiorazione pari al 35% del compenso giornaliero lordo per le giornate di servizio prestate presso le strutture di cui alla tabella 1 allegata al Decreto (strutture di vertice con sede in Roma)	Le strutture di vertice con sede in Roma sono le medesime individuate con i precedenti decreti annuali (non vi è stata alcuna modifica/integrazione)

PROMOZIONE A DIRIGENTE (art. 7, comma 1)	//	Il compenso giornaliero lordo è dovuto per le sole giornate di servizio prestato nel grado di C.F., escluse quelle comprese nella decorrenza amministrativa della promozione	Nuova disciplina introdotta con il decreto Fesi 2016
CALCOLO DELLE GIORNATE UTILI AL COMPUTO DEI COMPENSI (art. 7, comma 2)	//	Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo dei compensi, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali è sottratto un giorno ogni 6 di servizio	Nuova disciplina introdotta con il decreto Fesi 2016
VSP + 17 (art. 7, comma 3)	E' prevista una maggiorazione sul compenso annuo (determinata nelle tabelle che definiscono gli importi del Fesi 2015)	E' prevista una maggiorazione sul compenso giornaliero, da determinarsi con successivo decreto.	Tale maggiorazione non compete in caso di avvio della concertazione economica per l'anno 2016
PERSONALE TURNISTA (art. 8)	//	Al solo personale turnista, impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali, è corrisposto il compenso giornaliero lordo, per ogni 8 ore di servizio prestato, indipendentemente dall'articolazione del turno. In caso di prestazioni lavorative superiori alle 8 ore, i periodi in eccesso devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori 8 ore, un'intera giornata di servizio effettivo.	Nuova disciplina introdotta con il decreto Fesi 2016
CASI DI ESCLUSIONE (art. 9)	//	– Le disposizioni del decreto non trovano applicazione nei confronti del personale: <ul style="list-style-type: none"> • In missione all'estero, ai sensi dell'art. 1807 COM; • In servizio all'estero, ai sensi degli artt. 1808/1809 COM 	La disposizione deve essere intesa nel senso che i periodi di servizio all'estero non sono conteggiati ai fini delle giornate lavorative utili per la maturazione e corresponsione del Fesi 2016

DISCIPLINA DELLE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Il personale destinato presso le strutture di vertice con sede in Roma è destinatario di una maggiorazione del 35 %. Nella sottostante riga 4 (prendendo a riferimento il parametro 100) sono indicate le misure di base e la maggiorazione per il personale destinato presso le strutture di vertice con sede in Roma. Conseguenzialmente, nelle altre righe sono indicate le riduzioni e/o le maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza in servizio nell'anno 2016.

		Aliquote per il personale destinato presso altri comandi, unità, enti e strutture	Aliquote per il personale destinato presso strutture di vertice con sede a Roma
1	Personale che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 90 giorni nell'anno 2016 – riduzione del 75% (art. 6 comma 3)	25 %	33,75 %
2	Personale che ha prestato un periodo di servizio uguale o maggiore a 90 giorni ed inferiore a 135 giorni nell'anno 2016 – riduzione del 50%(art. 6, comma 2)	50 %	67,5 %
3	Personale che ha prestato un periodo di servizio uguale o superiore a 135 giorni ed inferiore a 180 giorni nell'anno 2016 – riduzione del 25% (art. 6, comma 1)	75%	101,25 %
4	Personale che ha prestato un periodo di servizio uguale o superiore a 180 giorni e fino a 200 giorni nell'anno 2016 – misura intera prevista senza riduzioni o maggiorazioni	100%	135 %
5	Personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell'anno 2016 – maggiorazione del 20% (art. 5)	120%	155 %